

DMZ AGGIORNA N.192 DEL 25 OTTOBRE 2021

ESONERO CONTRIBUTIVO PER IMPRESE DEL TURISMO

Ai datori di lavoro dei **settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio** è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2021, un **esonero dal versamento dei contributi previdenziali** nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

L'esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo (corrispondenti ai codici ATECO indicati dal DL Sostegni bis) che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2021.

Ai fini della quantificazione della misura di esonero, il parametro di riferimento da utilizzare si sostanzia nel **calcolo della contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore degli ammortizzatori sociali** utilizzati nei mesi citati.

Per poter beneficiare dello sgravio, i datori di lavoro **devono**:

- essere in regola con la legislazione posta a tutela delle condizioni di lavoro, anche dal punto di vista previdenziale, e
- devono essere in possesso di un regolare DURC.

I datori di lavoro che beneficiano dello sgravio devono rispettare il divieto di licenziamento per GMO, sia individuale che collettivo, introdotto dalla normativa anti COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 (termine di fruizione dello sgravio).

Lo Studio resta a completa disposizione